

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1103 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ivano PONO, e della società ASD PENTA PIATEDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ivano PONO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Penta Piateda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Penta Piateda - Tiranese del 29.3.2025 valevole per il girone B del campionato Under 15 Provinciali, proferito nei confronti dell'osservatore arbitrale designato per tale incontro espressioni minacciose unite ad una condotta aggressiva;

ASD PENTA PIATEDA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ivano Pono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ivano PONO,
 - Società ASD PENTA PIATEDA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Accoto;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ivano PONO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PENTA PIATEDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina